



**Università degli Studi di Ferrara**

**Servizi di verifica periodica, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria non programmabile e pronto intervento su impianti e presidi di sicurezza degli edifici dell'Università degli Studi di Ferrara**

**Lotto 1- Impianti elettrici ed elettronici – CIG 62299025C3**

**Lotto 2 - Impianti antincendio idraulici e a gas inerti – CIG  
6229938379**

**Lotto 3 - Porte tagliafuoco e uscite di emergenza – CIG 62299762D5**

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

**Allegato 1)**

Il Dirigente dell'Area Edilizia,  
Sicurezza, Gare e Patrimonio  
(ing. Giuseppe Galvan)

## INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
ART. I/1 - PREMESSA .....	3
ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	3
ART. I/3 - OGGETTO DEL CONTRATTO .....	3
ART. I/4 - DURATA DEL CONTRATTO .....	3
ART. I/5 - IMPORTO A BASE DI GARA .....	3
ART. I/6 - OPZIONI.....	4
ART. I/7 – FINANZIAMENTO .....	5
ART. I/8 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	5
ART. I/9 - ESECUZIONE ANTICIPATA .....	5
PARTE II - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA .....	5
ART. II/1 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL'APPALTATORE .....	5
ART. II/2 - CAUZIONE DEFINITIVA .....	6
ART. II/3 - COPERTURE ASSICURATIVE .....	7
ART. II/4 – PENALI.....	8
ART. II/5 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	9
ART. II/6 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
ART. II/7 - RECESSO .....	10
ART. II/8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI .....	11
ART. II/9 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	13
ART. II/10 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI.....	13
ART. II/11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ART. II/12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	14
ART. II/13 - SPESE.....	14
ART. II/14 - CONTROVERSIE .....	14
ART. II/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	14
ART. II/16 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA .....	14

## **PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. I/1 - PREMESSA**

Il presente schema di contratto definisce i requisiti e le condizioni per l'affidamento, per un periodo triennale, del servizio di verifica periodica, pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabile di impianti e presidi di sicurezza degli edifici dell'Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata "Università" e le modalità con le quali tale servizio dovrà essere realizzato dall'operatore economico aggiudicatario, di seguito denominato "Appaltatore".

Tutti i punti del presente schema di contratto saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato dall'Appaltatore dopo l'aggiudicazione.

### **ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del presente appalto sono regolati dalle seguenti norme:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di forniture e servizi, in particolare dal D.Lgs.163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/10;
- RR.DD.2440/1923 e 827/1924;
- Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep. n.1356/2007 - Prot. n. 21311 del 12/10/2007 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportate nel capitolato prestazionale, nel presente schema di contratto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato prestazionale;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

### **ART. I/3 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifica periodica, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria non programmabile e pronto intervento su impianti e presidi di sicurezza degli edifici dell'Università suddiviso nei seguenti lotti:

- lotto 1 – Impianti di sicurezza elettrici ed elettronici;
- lotto 2 – Impianti antincendio idraulici e a gas inerti;
- lotto 3 – Porte tagliafuoco e uscite di emergenza.

### **ART. I/4 - DURATA DEL CONTRATTO**

L'appalto avrà una durata triennale a partire dalla data indicata nel contratto.

### **ART. I/5 - IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo complessivo triennale posto a base di gara ammonta a € 546.000,00 -IVA esclusa, ed è così suddiviso:

#### **Lotto 1 – Impianti di sicurezza elettrici ed elettronici € 357.000,00:**

- canoni di manutenzione € 202.908,00 IVA esclusa, importo soggetto a ribasso d'asta;
- oneri della sicurezza: € 4.092,00 IVA esclusa non soggetti a ribasso d'asta;

- interventi di manutenzione straordinaria (limite di spesa) € 150.000,00 IVA esclusa.

### **Lotto 2 – Impianti antincendio idraulici e a gas inerti € 135.00,00**

- canoni di manutenzione € 73.224,00 IVA esclusa, importo soggetto a ribasso d'asta;
- oneri della sicurezza: € 1.776,00 IVA esclusa non soggetti a ribasso d'asta;
- interventi di manutenzione straordinaria (limite di spesa) € 60.000,00 IVA esclusa.

### **Lotto 3 – Porte tagliafuoco e uscite di emergenza €54.000,00:**

- canone di manutenzione € 33.120,00 IVA esclusa, importo soggetto a ribasso d'asta;
- oneri della sicurezza € 1.200,00 IVA esclusa non soggetti a ribasso d'asta;
- interventi di manutenzione straordinaria (limite di spesa) € 19.680,00.

**Il canone di manutenzione ordinaria** offerto, relativo a ciascun lotto, dovrà comprendere e compensare tutte le prestazioni, articolate in:

- attività di verifica periodica;
- operazioni di manutenzione connesse alle attività di verifica, così come descritto nel capitolato prestazionale, suddiviso per lotti;
- compilazione dei registri dei controlli antincendio e dei relativi rapporti tecnici.

**Gli interventi di manutenzione straordinaria** relativi a ciascun lotto verranno eseguiti solo su richiesta dell'Università e compensati a corpo/misura sulla base dello sconto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, applicato agli "elenchi prezzi dei servizi di manutenzione straordinaria" di cui agli allegati E1, E2, E3 al capitolato prestazionale.

Il ribasso d'asta percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

L'importo effettivo dell'appalto, quindi può variare in base alle prestazioni realmente effettuate.

L'indicazione dell'importo contrattuale per la manutenzione straordinaria non comporta pertanto la definizione a priori del quantum della prestazione, che viene determinato in base al numero e all'importo degli interventi effettuati, ma solo l'indicazione di un limite di spesa, entro il quale potrà variamente attestarsi il valore effettivo della prestazione in rapporto alle concrete necessità dell'Università.

**Gli oneri della sicurezza** indicati per ciascun lotto verranno riconosciuti in quota proporzionale alla quota di canone di manutenzione ordinaria liquidata.

Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria non determinabili a priori, gli oneri della sicurezza verranno determinati preliminarmente all'esecuzione sulla base di listini ufficiali territorialmente vigenti, ai cui prezzi non verrà applicato alcun ribasso.

### **ART. I/6 - OPZIONI**

L'Università si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a **fasi eventuali** del servizio:

- affidamento all'aggiudicatario del contratto di servizi complementari, ai sensi dell'art. 57, co. 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei limiti del 50% del valore presunto del servizio;
- affidamento all'aggiudicatario del contratto di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 57, co. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- l'Università acquisisce, sin d'ora, l'opzione di rinnovo da parte dell'Appaltatore. Qualora l'Università intenda avvalersi della presente opzione, il contratto avrà durata biennale;
- l'Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'operatore economico.

#### **ART. I/7 – FINANZIAMENTO**

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Università.

#### **ART. I/8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Giuseppe Galvan Dirigente dell'Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio o suo delegato.

Il direttore dell'esecuzione del contratto:

- comunica all'Appaltatore ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste;
- vigila sull'osservanza contrattuale;
- richiede eventuali varianti all'ufficio competente;
- propone che si proceda alla liquidazione delle fatture.

#### **ART. I/9 - ESECUZIONE ANTICIPATA**

Successivamente all'aggiudicazione e in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.11 co.12 del D.Lgs 163/06, il direttore dell'esecuzione del contratto ha la facoltà di ordinare l'esecuzione anticipata del servizio.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l'offerta presentata in sede di gara.

### **PARTE II - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA**

#### **ART. II/1 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono obblighi a carico dell'Appaltatore:

- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente schema di contratto, dal capitolato prestazionale, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e attenersi a tutte le norme del presente schema di contratto e del capitolato prestazionale;
- predisporre un'efficiente e una razionale organizzazione ed eseguire il servizio con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio, le

- disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
  - per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, non offrire o accettare di offrire, né dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente servizio o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa, nonché a quelle emanate durante l'esecuzione del servizio. L'Appaltatore ha l'obbligo di possedere od ottenere, prima dell'avvio del servizio, le licenze o le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dello stesso, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica. Analogamente l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente all'Università il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.

#### **ART. II/2 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente servizio, l'Appaltatore deve costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, incrementato ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/06.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. 58/98;
- c) mediante assegno circolare non trasferibile;
- d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

La polizza fideiussoria o la fideiussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co. 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà

- indicata con la comunicazione di aggiudicazione del servizio;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 2985272 (CIN C codice ABI 02008, codice CAB 13030), intestato a Università di Ferrara presso Unicredit S.p.A. – viale Cavour n. 47 - 44121 Ferrara, indicando la seguente causale: "*Cauzione definitiva relativa al servizio di verifica periodica, pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabile di impianti e presidi di sicurezza degli edifici dell'Università degli Studi di Ferrara – Lotto... CIG...* ".

Qualora la cauzione venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere **c)** e **d)**, la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Appaltatore contenente l'indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di incameramento parziale o totale del deposito, l'Appaltatore deve provvedere, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall'effettuazione della trattenuta sulla cauzione, al reintegro della stessa per una somma di pari importo.

### **ART. II/3 - COPERTURE ASSICURATIVE**

Per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose nei confronti di studenti, utenti, terzi e personale dell'Università derivante dalla gestione del servizio, l'Appaltatore deve essere coperto da polizza assicurativa, che deve stipulare con oneri a proprio carico.

La suddetta polizza deve (per ogni lotto):

- prevedere un massimale unico minimo di:
    - **lotto 1: € 5.000.000,00= per sinistro e per persona** e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo **di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona**
    - **lotto 2: € 2.500.000,00= per sinistro e per persona** e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo **di € 1.000.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona**
  - **lotto 3: € 1.000.000,00= per sinistro e per persona** e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo **di € 1.000.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona** ed essere stipulata ed esibita all'Università entro la data di avvio del servizio;
  - avere durata non inferiore a quella del servizio.
- Resta tuttavia inteso che:
- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo;
  - l'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università stessa, restando fermo l'obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;
  - l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e, pertanto, qualora

l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. II/6, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

#### **ART. II/4 – PENALI**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- **ritardo nell'avvio del servizio**

- LOTTO 1: euro 357,00 per ogni giorno di ritardo;
- LOTTO 2: euro 135,00 per ogni giorno di ritardo;
- LOTTO 3: euro 54,00 per ogni giorno di ritardo.

Le somme sopra indicate verranno applicate per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dalla data di redazione del verbale di cui all'art. 304 del D.P.R. 207/10.

Nel caso in cui il ritardo nell'avvio del servizio risulti superiore a 10 (dieci) giorni dalla data del verbale sopraccitato l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 303 del D.P.R. 207/10;

- **ritardo sui tempi di esecuzione delle verifiche periodiche rispetto alle periodicità stabilite nel capitolato prestazionale:**

- LOTTO 1: euro 357,00 per ogni giorno di ritardo;
- LOTTO 2: euro 135,00 per ogni giorno di ritardo;
- LOTTO 3: euro 54,00 per ogni giorno di ritardo.

Le somme sopra indicate verranno applicate per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data prevista per l'effettuazione di ciascuna verifica;

- **ritardo sui tempi di pronto intervento di cui all'art. IV/2 del capitolato prestazionale:**

- LOTTO 1: euro 357,00;
- LOTTO 2: euro 135,00;
- LOTTO 3: euro 54,00.

Le somme sopra indicate verranno applicate per ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti di ritardo rispetto ai tempi massimi di intervento di cui all'art. IV/2 del capitolato prestazionale;

- **mancata compilazione dei registri dei controlli periodici e dei rapporti tecnici nei tempi prescritti dalle disposizioni di legge:**

- LOTTO 1: euro 357,00;
- LOTTO 2: euro 135,00;
- LOTTO 3: euro 54,00.

Le somme sopra indicate verranno applicate per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data prevista per l'effettuazione di ciascuna verifica.

Trascorsi sette giorni, tali inadempimenti costituiranno grave inadempimento contrattuale oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 c.c..

Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili all'Appaltatore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione dei servizi, ai sensi del successivo art. II/5.

Ove l'importo dell'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto, si procederà ai sensi degli artt. 298 co. 2 del D.P.R. 207/10 e 136 del D. Lgs. 163/06.

Nei casi di ritardi e inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali, l'Università provvede ad inoltrare una contestazione scritta all'Appaltatore. L'Appaltatore comunica le proprie controdeduzioni all'Università nel tempo massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta contestazione.

Qualora dette controdeduzioni non siano accolte da parte dell'Università, sono applicate all'Appaltatore le penali corrispondenti ai ritardi ed agli inadempimenti contestati.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di **3 penali**, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente.

#### **ART. II/5 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione del servizio effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione del servizio che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione

#### **ART. II/6 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per e-mail certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università. Entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. II/4, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:

- ipotesi previste dagli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/06;

- frode nella esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento del presente servizio;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione di cui all'art. II/2;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. II/4;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui all'art. II/3;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora l'Appaltatore non risulti possedere o perda i requisiti generali ed economico finanziari richiesti per l'esecuzione del presente servizio;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università;
- qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010;
- violazioni della clausola anticorruzione di cui all'art. II/1.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1463 c.c.).

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

#### **ART. II/7 - RECESSO**

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 co. 2 del codice civile, con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione.

L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e Intercent-ER che rechino condizioni più

vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso opererà previo invio di apposita comunicazione con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

#### **ART. II/8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

I pagamenti vengono effettuati a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche posticipate, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

Le fatture devono essere intestate a:

**Università degli Studi di Ferrara - Ripartizione Edilizia**  
**via Savonarola, 9 - 44121 FERRARA**  
**C.F. 80007370382 - P. IVA 00434690384**

**Le fatture dovranno riportare il CIG riferito alla gara e saranno soggette al regime dello split payment ai sensi della legge 190/2014, art. 1 co. 629 lett.b).**

Si applica l'art. 4 del D.P.R.207/2010. A tal fine l'Appaltatore, nell'emettere fatture in relazione al servizio erogato, provvederà ad esporre l'imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0,50%, in applicazione delle prescrizioni previste dal succitato articolo e applicherà l'IVA sul valore imponibile complessivo della prestazione, non decurtato dello 0,50%. L'importo che sarà pagato corrisponderà alla differenza tra il totale della fattura, ossia imponibile complessivo comprensivo di IVA e la quota relativa alla ritenuta dello 0,50%.

Nelle fatture elettroniche dovranno essere valorizzati i seguenti campi:

<b>CAMPI TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA</b>	<b>DATI DA INSERIRE</b>
1.1.4 <codicedestinatario>	Codice Univoco Ufficio: 5W71Z2
2.1.2.7 <codiceCIG>	Codice relativo al lotto di riferimento
2.2.2.7<esigibilitàIVA>	S
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	" Rit. 0,5% ex art. 4 DPR 207/10"

Il pagamento delle fatture viene effettuato a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l'Istituto Cassiere dell'Università, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 192/2012.

L'Appaltatore deve indicare all'Università:

- a. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto;

- b. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a istituto non più autorizzato a riscuotere. Inoltre l'appaltatore si impegna a comunicare la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al punto precedente, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti artt. II/4 e II/6.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

#### **PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI "A CANONE"**

L'Università provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in **n. 2 rate semestrali posticipate**, al termine di ciascuna verifica semestrale, di importo corrispondente agli interventi effettuati nel semestre.

Le fatture saranno pagate esclusivamente a seguito di presentazione, in allegato alle stesse, dei rapporti tecnici attestanti le verifiche periodiche eseguite, per ciascuna tipologia richiesta, recanti la data di esecuzione, la descrizione dettagliata della prestazione, le eventuali anomalie riscontrate, la firma del tecnico esecutore e di un referente della struttura universitaria relativa.

L'Università corrisponderà esclusivamente le prestazioni realmente affidate ed effettuate, dedotte dai suddetti rapporti tecnici e da controlli sui luoghi degli interventi.

#### **AUMENTO O RIDUZIONE DEI CANONI**

Nel caso in cui l'Università riscontri la necessità di variare, in aumento o in diminuzione, la quantità degli impianti o dei dispositivi oggetto del servizio, si procederà nuovamente al calcolo del canone complessivo ripartito per ogni mese di effettivo esercizio.

In tal caso si procederà come indicato ai seguenti punti:

##### **a) nuovo dispositivo, impianto o estensione di impianto esistente:**

si quantificherà il canone mensile da aggiungere, rapportato al periodo di effettivo esercizio, equiparandolo con l'importo unitario del canone offerto in sede di gara per dispositivi o impianti di tipologia e caratteristiche affini, o rapportandolo proporzionalmente alla sua estensione, in base alle singole voci dei canoni rapportate allo sconto offerto in fase di gara;

##### **b) disattivazione di impianti/presidi:**

qualora un impianto venga disattivato, il relativo canone (deducibile dalle singole voci dei canoni rapportate allo sconto offerto in fase di gara), non sarà più corrisposto dal mese successivo a quello dell'eliminazione, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni o possa vantare alcuna indennità, risarcimento o indennizzo di sorta.

Eventuali cessazioni o addizioni di impianti/presìdi oggetto del servizio di manutenzione saranno dichiarate dall'Università all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data di aggiunta o disattivazione dell'impianto.

#### **ONERI DELLA SICUREZZA PER PRESTAZIONI A CANONE**

Ad ogni rata semestrale sarà sommato il relativo importo degli oneri di sicurezza, determinato secondo la seguente metodologia:

- mantenendo fisso l'importo degli oneri di sicurezza indicati dal presente schema di contratto;
- rideterminando l'incidenza percentuale degli oneri rispetto all'importo contrattuale;
- aggiungendo al canone contabilizzato un importo pari alla percentuale di cui al punto precedente.

#### **PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI "EXTRA CANONE"**

Il pagamento delle prestazioni avverrà al termine di ciascuna prestazione eseguita, contabilizzata secondo i criteri indicati nel capitolato prestazionale, per i quali verranno applicate le tariffe dell'"elenco prezzi dei servizi di manutenzione straordinaria", diminuite della percentuale di sconto offerta in sede di gara. Tutte le opere dovranno essere sottoposte a collaudo e disporre di tutta la documentazione, ove richiesta, di cui all'art II/9 del Capitolato prestazionale.

Le fatture saranno pagate esclusivamente a seguito di presentazione, in allegato alle stesse, dei rapporti tecnici descrittivi dell'esecuzione dei SERVIZI.

#### **ONERI DELLA SICUREZZA PER PRESTAZIONI EXTRA CANONE**

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso, saranno stimati volta per volta dall'Università in sede di incontro preliminare all'esecuzione d'intervento sulla base di listini ufficiali territorialmente vigenti, ai cui prezzi non verrà applicato alcun ribasso.

#### **ART. II/9 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997 n. 140, per il presente appalto non viene erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.

#### **ART. II/10 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI**

I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente schema di contratto, sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno del contratto.

I prezzi saranno aggiornati annualmente a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente la data di inizio del rapporto.

Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari; avrà effetto retroattivo dall'inizio del 2° anno di vigenza contrattuale e di ogni anno successivo.

#### **ART. II/11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. L'Università risolverà il rapporto contrattuale qualora l'Appaltatore non esegua le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

#### **ART. II/12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

#### **ART. II/13 - SPESE**

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo contratto sono interamente a carico dell'Appaltatore. Sono a carico dell'Appaltatore altresì le spese sostenute dall'Università per la pubblicazione dell'avviso di gara sui quotidiani; tali oneri sono quantificabili indicativamente in € 1.500,00.

#### **ART. II/14 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione del servizio è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Ferrara.

#### **ART. II/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'Università.

#### **ART. II/16 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA**

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente servizio in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse.

Allegato:

1) capitolato prestazionale.